

D.M. 7 novembre 1995, n. 593 (1).

Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

I MINISTRI DEL TESORO, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PER I BENI

CULTURALI E

AMBIENTALI, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E

TECNOLOGICA

Visto l'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, che autorizza la concessione

di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e

scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e

lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa;

Visto il comma 5 del già richiamato art. 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con il quale è stata istituita la Commissione

nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo

regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, con la quale è stato istituito, nello stato di previsione del

Ministero degli affari esteri, il capitolo 2692 denominato «Premi e contributi per la divulgazione del

libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il

doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi

di comunicazione di massa»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 che istituisce il

Dipartimento dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661, che disciplina le funzioni della Presidenza del

Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143/40B del 3 gennaio 1995, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa

1. Ambito di applicazione del regolamento.

1. I premi e i contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (2), hanno la finalità di diffondere la lingua e la cultura italiana all'estero. Le opere a favore delle quali possono essere concessi i premi e i contributi suddetti devono contribuire al raggiungimento delle suddette finalità ed essere in lingua straniera, salvo le antologie di letteratura e di saggistica italiane prodotte all'estero nonché i dizionari dalla lingua italiana in lingua straniera e viceversa.

2. I premi possono essere concessi soltanto per opere che siano state divulgate, tradotte, prodotte, doppiate e sottotitolate in data non antecedente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui vengono disposti i relativi finanziamenti. Nei primi due anni in cui sono erogati i premi ed i contributi, il termine predetto è riferito all'anno di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (2).

3. I contributi possono essere concessi solo ad opere da divulgare, tradurre, produrre, doppiare e sottotitolare.

2. Modalità di presentazione delle domande.

1. Le domande di premi e contributi di cui all'art. 1 sono presentate da editori, traduttori, imprese di produzione, doppiaggio e sottotitolatura, imprese di distribuzione e istituzioni culturali ed internazionali, con sede sia in Italia che all'estero, entro le date del 31 marzo e del 30 settembre di ogni anno alle ambasciate d'Italia nel Paese cui l'iniziativa si riferisce, tramite gli istituti italiani di cultura competenti per territorio, laddove esistenti, che formulano le proprie osservazioni sul merito delle richieste riferite all'idoneità delle iniziative proposte a promuovere la cultura italiana nel territorio di propria competenza. In caso di opere diffuse o da diffondere in più Paesi, la domanda deve essere inviata - per il tramite dell'Istituto italiano di cultura competente per territorio, se esistente - all'ambasciata operante nel Paese nel quale l'opera ha avuto o si prevede che abbia maggiore diffusione, con l'indicazione degli altri Paesi nei quali l'opera stessa è stata o si prevede sarà diffusa.

2. Le domande devono contenere l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad illustrare l'opera oggetto della richiesta di premio o di contributo e, nel caso di richiesta di contributo devono essere corredate altresì da un progetto riguardante la sua utilizzazione nonché da una relazione sui modi di utilizzazione di contributi eventualmente ricevuti in precedenza ai sensi del presente regolamento.

3. Nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora il primo termine utile per la presentazione delle domande di cui al comma 1 venga a scadenza prima del sessantesimo giorno da detta data, le domande stesse possono essere presentate entro tale ultimo termine.

3. Limiti di attribuzione dei premi e dei contributi.

1. I premi ed i contributi di cui all'art. 1 sono disposti a favore dello stesso beneficiario per non più di tre anni nel corso di un decennio e per un ammontare della singola erogazione non superiore di regola al 20 per cento del complessivo stanziamento sul cap. 2692 relativo all'esercizio finanziario di competenza. Tale limite non si applica nei casi in cui nella propria domanda il richiedente prospetti già un piano articolato di iniziative da realizzare in un arco di tempo superiore ai tre anni.

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati, oltre che nell'ipotesi già prevista nel precedente comma, per iniziative di particolare rilievo, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (3).

4. Istruttoria delle richieste e attribuzione dei premi e contributi.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (4), il procedimento di attribuzione dei premi e dei contributi deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di inizio del medesimo.

2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (4), il Ministero degli affari esteri predetermina, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana, i criteri generali per l'attribuzione dei premi e dei contributi.

3. La rappresentanza diplomatica competente per territorio provvede all'istruttoria delle domande presentate e formula le proprie proposte anche sulla base del parere espresso dagli istituti italiani di cultura, laddove esistenti avuto riguardo alla idoneità delle opere oggetto di esame a diffondere la cultura e la lingua italiane all'estero in particolare nell'ambiente cui sono destinate.

4. Tutte le domande e le proposte delle rappresentanze diplomatiche sono trasmesse al Ministero degli affari esteri entro due mesi dalle date di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

5. Il Ministero degli affari esteri acquisisce semestralmente sulle proposte delle ambasciate il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero; tale parere deve essere formulato entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta da parte del Ministero.

Sulla base dei criteri generali nonché del parere della commissione, il Ministero degli affari esteri approva entro i successivi trenta giorni un piano di attribuzione dei premi e dei contributi, dandone comunicazione agli interessati per il tramite degli istituti italiani di cultura o, in mancanza, delle rappresentanze diplomatiche che hanno trasmesso le richieste accolte.

6. Non possono essere prese in considerazione domande per opere che abbiano già concorso all'assegnazione di premi o contributi di cui al presente regolamento in altri

esercizi finanziari, salvo i casi nei quali la rappresentanza diplomatica competente abbia fatto stato di una modifica della situazione locale che ne giustifichi il riesame.

5. Erogazione dei premi e dei contributi.

1. L'erogazione dei premi attribuiti con le procedure di cui all'art. 4 è disposta dal Ministero degli affari

esteri entro trenta giorni dalla data dell'approvazione del piano di attribuzione.

2. L'erogazione dei contributi attribuiti con le procedure di cui all'art. 4 è disposta dal Ministero degli

affari esteri entro trenta giorni dall'acquisizione da parte del Ministero stesso di idonea

documentazione attestante che l'opera sia stata divulgata, tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata.

Tale documentazione è fornita dai beneficiari all'Istituto italiano di cultura o, in mancanza, alla

rappresentanza diplomatica alla quale era stata in precedenza trasmessa la richiesta di premio o

contributo.

3. L'erogazione dei premi e dei contributi disposti con le procedure di cui ai commi 2 e 3 è effettuata

dal Ministero degli affari esteri con ordinativi diretti a favore dei beneficiari. In caso di beneficiari

residenti all'estero, tali ordinativi sono accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente per

territorio o, qualora non operi in loco un Istituto italiano di cultura ovvero per particolari esigenze locali,

da indicare nel regolamento di concessione del premio o del contributo, presso la rappresentanza

diplomatica competente per territorio.

6. Verifiche successive dell'efficacia degli interventi.

1. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica cui sono accreditati gli ordinativi diretti

di cui all'art. 1 redige, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno in cui è stato versato il premio o

il contributo, una relazione sull'utilizzazione della somma concessa, in rapporto alla situazione relativa

alla diffusione della cultura italiana nel territorio di loro competenza. L'Istituto italiano di cultura o la

rappresentanza diplomatica invia una analoga relazione anche per le iniziative realizzate da residenti in

Italia per le quali la proposta di premio o contributo sia stata da essi trasmessa

ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del presente regolamento.

2. La relazione di cui al comma 1 è inviata al Ministero degli affari esteri, che la trasmette alla Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1996, n. 141.

(2) Riportata al n. B/XXIX.

(2) Riportata al n. B/XXIX.

(3) Riportata al n. B/XXIX.

(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.